

## CONVENZIONE

per l'effettuazione di tirocini pratici

per gli Allievi della nostra Scuola

Tra ASL VCO con sede in OMEGNA (VB), Via G. Mazzini, 117, P.I. 00634880033, rappresentata dal Direttore Generale dott. Angelo Penna, nato a Biella (BI) il 18/11/1962, C.F. PNN NGL 62S18 A859 N

e

la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica con sede in Milano, in G.B. Pergolesi, 27 - 20124 Milano - C.F.-P.I. 08867030150 - rappresentata dal Dr. Marcello Panero nato a Fossano (CN) il 16/01/1949 - CF: PNR MCL 49A16 D742 M

### PREMESSO CHE

- la predetta Scuola è un'associazione con scopi scientifici
- il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ha riconosciuto la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano con D.M. del 20 marzo 1998, idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia.
- gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso Istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1

L'ASL VCO assicura all'interno dei propri presidi nei quali operino psicoterapeuti, l'espletamento dell'attività di tirocinio clinico quadriennale per almeno 150/200 ore annue a studenti della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano, nel numero e nei periodi che saranno concordati tra il Responsabile di Settore e la Direzione della nostra Scuola.

## ART. 2

I tirocini si svolgono nel quadro delle modalità di gestione dei casi proprie dei presidi nei quali gli allievi vengono inseriti.

L'ASL VCO indicherà per ciascun tirocinante un Tutor psicoterapeuta al quale lo studente è tenuto a riferire per gli aspetti organizzativi e clinici della sua attività e frequenza nel presidio, nonché per l'attenzione delle presenze.

Ogni anno la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica e L'ASL VCO tramite i propri responsabili e tutors, provvedono a programmare e valutare i tirocini degli studenti.

## ART. 3

La Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica si impegna a garantire una adeguata supervisione ai tirocini.

## ART. 4

**Gli allievi ammessi ai tirocini sono tenuti a rispettare il segreto professionale**, e a mantenere un comportamento deontologicamente corretto con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla l. 675/96.

## ART. 5

La Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli allievi sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie professionali e responsabilità civile (Reale Mutua Assicurazioni Ag. Mi Lambrate, Cod. 250, Ramo 05, N. Polizza 12983, massimale € 103.291,38).

## ART. 6

Le parti danno atto che a norma della Legge N.56 del 18.02.1989, il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e il Vostro Ente.

## ART. 7

Nessuna spesa a nessun titolo sarà a carico dell'Ente accettante i tirocini.

## ART. 8

La Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica si impegna a mettere a disposizione del personale dell'ASL VCO che svolge attività psicoterapeutica, posti gratuiti a convegni, seminari di aggiornamento a collaborare ad attività di ricerca di comune interesse.

Le modalità saranno concordate tra il Responsabile dei Vostri Servizi e la Scuola.

ART. 9

La presente convenzione ha validità dall'anno accademico 2019/2020 e potrà essere rinnovata previo accordo che dovrà essere formalizzato tra le parti.


ART. 10

In caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Milano, 21 gennaio 2020

Il Presidente e legale rappresentante  
della Scuola di Psicoterapia  
Psicoanalitica di Milano

(Dr. Marcello Panero)



Il Direttore Generale  
ASL VCO  
Omegna

(dott. Angelo Penna)

